

VISTA la legge regionale 31 maggio 2012, n. 11 (Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell'individuo) ai sensi della quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali promuove la realizzazione di progetti di sostegno del cittadino contro ogni forma di manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona, prevenendo e contrastando l'induzione alla dipendenza tramite comportamenti e tecniche tali da alterare l'autodeterminazione dell'individuo e promuove politiche volte a sostenere ed assistere, sotto il profilo educativo, psicologico e legale, le vittime della dipendenza psicologica che rientrano nei casi previsti dalla presente legge;

VISTI in particolare, i seguenti articoli della succitata legge regionale n. 11/2012:

- l'articolo 2, il quale prevede che i progetti volti ad attuare le finalità della legge in questione possono essere presentati da associazioni di volontariato e di utilità sociale, senza fini di lucro, operanti sul territorio regionale almeno da tre anni, che abbiano maturato competenze ed esperienze specifiche in merito alla prevenzione e al contrasto di forme di induzione alla dipendenza indotta da manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona, nonché da comportamenti e tecniche volte ad alterare l'autodeterminazione dell'individuo attuate da singoli, da organizzazioni indipendenti e da gruppi anche apparentemente religiosi e che prevede, inoltre, che i progetti in parola possono anche prevedere l'attivazione di appositi centri di sostegno e di aiuto nei confronti degli utenti presso sportelli a ciò preposti.

- l'articolo 3, il quale prevede che gli sportelli, istituiti ai sensi del succitato articolo 2, garantiscono la presenza di personale con adeguate qualifiche ed esperienze professionali per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) colloqui con la vittima e/o con i suoi familiari per l'identificazione delle tecniche e dei comportamenti manipolatori;

b) indicazione alla vittima e ai suoi familiari di percorsi di aiuto e sostegno nonché soluzioni di uscita da ogni forma di manipolazione e controllo;

c) organizzazione di un'attività di informazione sul territorio volta a prevenire il fenomeno l'induzione alla dipendenza indotta da manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona;

- l'articolo 4, il quale prevede che, nei casi di necessità, determinati da indisponibilità economica o particolare incapacità a reagire del soggetto vittima di abusi, lo stesso o i suoi familiari, qualora titolati ai sensi di legge, possono richiedere il sostegno della Regione per i costi della terapia psicologica e dell'assistenza legale necessarie alle vittime degli abusi per uscire dalla situazione di dipendenza e che tale richiesta è accettata qualora:

a) vi sia il parere favorevole vincolante di uno degli sportelli di cui al succitato articolo 3;

b) il reddito familiare complessivo della vittima di abusi sia inferiore a 30.000 euro lordi moltiplicati per ciascuno dei componenti del nucleo, ovvero la vittima sia minorenne;

- l'articolo 5, il quale prevede che, con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in questione, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti:

a) i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, con particolare riguardo alle qualifiche e ai requisiti minimi di esperienza del personale e delle associazioni;

b) i criteri e le modalità di concessione dei contributi per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4;

VISTI:

- l'articolo 18, comma 3 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

- l'articolo 30, comma 1, lett. c) del regolamento interno del Consiglio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato il 6 ottobre 2005 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione – 1° Supplemento straordinario n. 23 del 4 novembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il quale attribuisce alla Terza Commissione consiliare la competenza in materia di tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, immigrazione, corregionali all'estero, previdenza complementare e integrativa;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 11/2012 sopra citata, per l'approvazione del suddetto regolamento è necessario acquisire preliminarmente il parere della Terza Commissione consiliare la quale è competente sulla materia oggetto del presente regolamento;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di assumere le odierne determinazioni in via preliminare al fine di avviare l'iter di acquisizione del parere della Commissione consiliare succitata;

RITENUTO di provvedere alle finalità sopra evidenziate tramite l'approvazione, in via preliminare, del testo allegato alla presente deliberazione avente ad oggetto il "Regolamento recante criteri e modalità per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto dell'induzione alla dipendenza dell'individuo in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 11 (Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà individuale, psicologica e morale dell'individuo)";

TUTTO CIÒ premesso;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

LA GIUNTA REGIONALE all'unanimità

D E L I B E R A

1. Di approvare in via preliminare, quale parte integrante della presente deliberazione, l'allegato avente ad oggetto il Regolamento recante criteri e modalità per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto dell'induzione alla dipendenza dell'individuo in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 11 (Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà individuale, psicologica e morale dell'individuo);

2 Di avviare l'iter per l'acquisizione del parere della Terza Commissione consiliare, competente per materia, come previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 11/2012.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE